DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO

Art. 28

Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze

(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze). Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita' delle risorse che le banche potranno porre a disposizione sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 9 marzo 1999, non più in vigore dal 5 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
Estremi	Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Capo	III — Disposizioni in materia di accertamento, di contrasto all'evasione, di revisione generale del catasto e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-tributaria-di-funzionamento-dell/art-28-costruzione-ammodernamento-e-acquisto-di-immobili-per-le-sedi-degli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it